



Associazione xxx Onlus

E, p.c.

Ministero dello Sviluppo economico
Direzione Generale per la vigilanza sugli enti
cooperativi, sulle società e sul sistema
camerale

Pec: dgvdg@pec.mise.gov.it

CCIAA di Frosinone-Latina

Pec: cciaa@fr.legalmail.camcom.it

Oggetto: trasformazione di un'Associazione Onlus in Società Cooperativa Sociale - Riscontro.

Con pec del 15 gennaio 2021 sono stati sottoposti alla scrivente una serie di quesiti relativi ad una operazione straordinaria di trasformazione eterogenea regressiva dalla forma di associazione non riconosciuta, in possesso della qualifica di Onlus ex d. lgs. n. 460/1997, in società cooperativa sociale di tipo A – dunque impresa sociale di diritto ex d. lgs. n. 112/2017 - avente ad oggetto la realizzazione di servizi sociosanitari ed educativi.

In particolare, sono stati richiesti chiarimenti:

- 1) circa la possibilità di procedere alla predetta trasformazione;
- 2) sugli eventuali adempimenti necessari da porre in essere per realizzarla, sia propedeutici alla stipula del nuovo atto costitutivo e statuto, sia successivi se previsti;
- 3) circa l'eventuale obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione successivamente alla trasformazione, ovvero, se tale adempimento possa ritenersi superato, in ragione delle analoghe finalità istituzionali e di legge che accomunerebbero le Onlus e le cooperative sociali, oltre che in attuazione del principio di continuità affermato dall'art. 2498 c.c.;
- 4) circa l'obbligo per le cooperative sociali di procedere all'iscrizione al RUNTS e/o altri specifici elenchi.

Per riscontrare quanto richiesto occorre preliminarmente segnalare come le cooperative sociali trovino riconoscimento e compiuta definizione nella legge n. 381 del 1991; il d. lgs. 112/2017, di revisione della disciplina dell'impresa sociale, ha introdotto una presunzione normativa disponendo all'art. 1 comma 4 che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali: la qualificazione "ope legis" comporta che, rispetto ad essi, la normativa di vantaggio posta dal d. lgs. 112/2017 trovi applicazione nel rispetto delle previsioni speciali riguardanti le cooperative sociali e più in generale, le disposizioni in materia di cooperative. Il medesimo decreto legislativo sopra richiamato fa

inoltre salva la prevalente competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

Relativamente alla applicabilità del d. lgs. n. 112/2017 alle cooperative sociali, conformemente alla qualificazione “*ex lege*” di impresa sociale loro attribuita, si segnala quanto espresso nella nota a firma congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, n. 29103 del 31 gennaio 2019, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro sulla seguente pagina <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impres/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/Orientamenti-ministeriali-in-materia-di-impresa-sociale.aspx>).

In riscontro ai quesiti sub **punti 1) e 2)**, va in primo luogo considerato che la trasformazione riguarderebbe un ente associativo, privo della qualifica di impresa sociale e in possesso della sola qualifica di Onlus – come accertato dall’esame della visura camerale estratta presso il Registro delle imprese, il soggetto è un cd. “only REA” – intenzionato a trasformarsi in cooperativa sociale, disciplinata dalla legge n. 381/1991 quale legge speciale e dal d. lgs. n. 112/2017 esclusivamente per taluni aspetti, come evidenziato nella nota a firma congiunta sopra richiamata: di conseguenza, rispetto ad essa non si configura alcun profilo di competenza da parte di questo Ufficio, che non potrebbe esprimersi sulla “fattibilità” dell’operazione se non in termini prettamente generali.

Rimane, infatti, questione strettamente civilistica quella attinente all’effettiva praticabilità della trasformazione, considerato che l’art. 2500-octies c.c. non consente la trasformazione in società di associazioni (per orientamento dottrinario consolidato anche quelle non riconosciute) che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il soggetto risultante ex post dal compimento dell’operazione sarà poi tenuto in primis al rispetto delle disposizioni specifiche previste per le cooperative sociali e della normativa civilistica sulle cooperative, prevalenti come precedentemente chiarito, sulle disposizioni ex d. lgs. n. 112/2017: anche sotto questo profilo, dunque, nessuna competenza è rinvenibile in capo alla scrivente Direzione generale. Peraltro, anche laddove la qualifica di impresa sociale non di diritto posseduta dall’ente comportasse l’attivazione dei poteri di controllo e vigilanza sul medesimo da parte dello scrivente ufficio, esulerebbe dal proprio ambito di intervento fornire consulenze su aspetti non prettamente attinenti la corretta applicazione e il rispetto da parte dell’ente delle disposizioni poste dalla normativa di riferimento, ritenendosi necessario in tal senso avvalersi della consulenza di professionalità ulteriori e differenti, primi fra tutti quella dei notai.

E’ del resto opportuno sottolineare come nessun potere di intervento sorgerebbe in capo a questa Direzione generale anche nel diverso caso di trasformazione di un ente associativo in società di capitali con contestuale acquisizione della qualifica di impresa sociale, essendo le due fasi – compimento dell’operazione secondo le disposizioni civilistiche ed assunzione della qualifica di impresa sociale ex d. lgs. n. 112/2017 – distinte, ancorché eventualmente realizzate in maniera contestuale.

Per quanto riguarda il quesito **sub. 3)**, gli ulteriori profili conseguenti all’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus e la conseguente necessità di cancellazione dalla stessa a seguito della trasformazione, pur mantenendo la qualifica di Onlus “*ex lege*” in qualità di cooperativa sociale, potranno essere eventualmente sottoposti in via preliminare all’Agenzia delle Entrate; il mantenimento della qualifica di Onlus sia pure sulla base di un presupposto differente non dovrebbe, ad avviso della scrivente comportare obblighi devolutivi.

Infine, con riferimento all’ultimo quesito **sub punto 4)**, fatte salve le previsioni specifiche recate dalla disciplina vigente in materia di albo delle società cooperative e di Registro imprese, sarà compito della Camera di commercio competente iscrivere d’ufficio, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico, la cooperativa sociale anche presso la sezione speciale del registro imprese dedicata alle imprese sociali: tale iscrizione, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del d. lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo settore), soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Considerata la natura del soggetto richiedente, si trasmette la presente nota anche alla Direzione

Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello Sviluppo economico, per le eventuali valutazioni di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"